



Titolo

Corte federale d'appello – circostanze attenuanti – i limiti edittali non costituiscono limiti invalicabili – valutazione dell'effettiva natura e gravità dei fatti commessi - sanzione disciplinare anche proporzionata

Descrizione

È coerente con i principi del processo sportivo che la Corte federale d'appello possa anche svolgere la funzione di giudice di equità. Proprio il dato testuale dell'art. 13 CGS porta a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili. L'art. 13, comma 1, CGS, nello statuire, quale principio generale, che la *“sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più [circostanze attenuanti]”*, senza richiamare il vincolo di eventuali minimi da rispettare, sembra scegliere una soluzione opposta: ovvero affidare al Giudice il compito di valutare l'effettiva natura e gravità dei fatti commessi e commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria (CFA, Sez. I, n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022). La giurisprudenza della Corte Federale ha definito il potere di cui all'art.13, comma 2, CGS come uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 6/2023/2024). In tale prospettiva non si possono ignorare gli elementi che emergono dalla decisione del Giudice sportivo e dallo svolgimento dei fatti come descritti nella documentazione in atti (CFA, Sez. I, n. 89/2023-2024).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 117/CFA/2023-2024/E

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 106 CGS; art. 13, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 117 CFA del 16 maggio 2024 (sig. Roland Pfeifer-AC.SG Sciliar-Schlern/Procura Federale)